

COMUNE DI BUSSOLENO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Ex art. 198 del D.Lgv.n.152 del 3 aprile 2006

Modifiche Approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 11/05/2007

Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 15/03/2007

Integrato da ASL 5 04/04/2007 PROT 25641 ed adottato con Delib. G.C. n° 50 del 19/04/2007

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 3. NORME DI RINVIO

ART. 4. PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 5. DEFINIZIONI

ART. 6. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 7. CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

ART. 8. TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI

**GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ
DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

ART. 9. AMBITO DISCIPLINATO

ART. 10 . ZONE DI RACCOLTA

ART. 11 . COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

**ART. 12. COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO.**

MODALITÀ' DI RACCOLTA RIFIUTI

ART. 13. STAZIONI DI CONFERIMENTO E CENTRI DI RACCOLTA

**ART. 14. CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E
ASSIMILATI AGLI URBANI**

ART. 15. CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

ART. 16 . RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

ART. 17 . RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

**ART. 18 . RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI
METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE**

ART. 19 . RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

ART. 20 . RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

ART. 22. CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE.

ART. 23. CONFERIMENTO E RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE

ART. 24. CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

ART. 25. CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

ART. 26. COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 27. DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 28. ATTIVITA' NON CONTINUATIVE

ART. 29. RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE

ART. 30. RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 31. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 32. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

ART. 33. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI EDILI

ART. 34. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

ART. 35. PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 36. PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

ART. 37. PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

ART. 38. DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

ART. 39. RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

NORME FINALI

ART. 40. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ART. 41. CONTROLLI

ART. 42. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 43. SANZIONI

ART. 44. ENTRATA IN VIGORE

Allegati:

A) Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani.

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione integrata dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.

Il Regolamento, redatto ai sensi dell'art.198, comma 2, del D. Lvo. n.152 del 3 aprile 2006, è coerente con la normativa nazionale, regionale, con il programma provinciale, con il contratto quadro sottoscritto con C.A.DO.S. e con il Disciplinare Tecnico di Attuazione.

ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento, così come precisato nel Disciplinare Tecnico di Attuazione, stabiliscono:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (p.es.: domiciliare, presso la stazione di conferimento, qualora esistente, ecc.) ;
- f) la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, nel perimetro urbano;
- g) la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, fuori dal perimetro urbano;
- h) la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- i) la raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- j) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es.: oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi ecc. ;
- k) la raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- l) la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- m) lo spazzamento stradale;
- n) il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.

ART. 3. NORME DI RINVIO

Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di recepimento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 4. PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale ed è disciplinata dalla parte quarta del D.Lvo 152 del 3 aprile 2006 e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e la gestione ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.

La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), soprattutto ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART. 5. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 218 del D.Lvo 152/06, si definiscono:

- **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- **IMBALLAGGIO MULTIPLIO O IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che

serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- **IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento, qualora istituite;
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- **RIFIUTI DOMESTICI:** rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- **FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO:** i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%;
- **FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO:** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
- **RIFIUTO SECCO RICICLABILE:** la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo;
- **VETRO:** i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche;
- **LATTINE:** si intendono i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande;
- **BARATTOLI O SCATOLAME:** si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata;
- **CARTA:** i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati sia pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.);
- **PLASTICA:** si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI il 14-12-2004;
- **RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI:** gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- **RIFIUTI INGOMBRANTI:** beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.es.: materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname;
- **BENI DUREVOLI:** si intendono i beni di cui al D.Lvo n° 151/05 ed all'art. 227, lettera a), del D.Lvo 152/06 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC, ecc;
- **SPAZZATURA STRADALE:** i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono, pertanto, da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.;
- **MERCATALI:** i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o dai mercati con prevalenza di banchi alimentari;
- **RIFIUTI CIMITERIALI:** i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del

cimitero, estumulazioni ed esumazioni (art. 184, comma 2, lettera f), del D.Lvo 152/06) classificati come rifiuti urbani;

- RACCOLTA DOMICILIARE detta anche "PORTA A PORTA": la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario;
- RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata in precedenza con l'ente gestore.

ART. 6. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

In particolare sono classificati secondo quanto stabilito dall'art.184 del D.Lvo 152 del 3 aprile 2006.

Sono da intendersi rifiuti urbani quelli individuati all'articolo 184, comma 2, del D.Lvo 152/06 come di seguito precisato:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lvo 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono da intendersi rifiuti speciali quelli individuati all'articolo 184, comma 3, del D.Lvo 152/06:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgv.152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i), del D.Lvo 152/06;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato dai rifiuti;

n) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lvo n.152/06, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta del D.Lvo n.152/06.

Per la determinazione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, in attesa dell'emanazione di norme statali, si fa riferimento ai criteri regionali di cui alla D.G.R. n. 47-14763 del 14-02-2005, recepiti ed indicati in Allegato A.

ART. 7. CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme stabilite dalla Provincia di Torino nel Programma Provinciale e dal Consorzio di Bacino, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico d'Attuazione.

Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta selettiva delle frazioni da avviare al riciclaggio rende necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso esclusivo da parte degli utenti, sulla base dello stabile di residenza o di presenza delle attività produttive.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati, pertanto, è condotta a partire dalle considerazioni appena sviluppate, promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori addetti alla raccolta, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

Vengono introdotte, in funzione delle utenze considerate e della conformazione geomorfologica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento, sostitutive della modalità attuale di raccolta attuata mediante contenitori stradali:

- conferimento presso ecocentro comunale, se istituito, o consortile;
- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
- ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del soggetto gestore;
- ritiro presso "isole di prossimità stradali" nelle zone e per le utenze che non possono essere servite con sistema di raccolta domiciliare detta "porta a porta";
- ritiro presso "punti multiconsegna" nelle zone e per le utenze che non possono essere servite con sistema di raccolta domiciliare detta "porta a porta" per difficoltà di accesso viario.
- nelle frazioni del Comune il servizio verrà effettuato secondo il sistema della cosiddetta "raccolta stradale rinforzata", *cioè il servizio di raccolta per tutte le utenze sarà di tipo*

stradale ed organizzato per "punti di prossimità" a servizio di utenze predefinite per le filiere di rifiuti: indifferenziato, organico, vetro/lattine, carta/cartone e plastica.¹

Il conferimento presso gli eco centri o strutture analoghe è realizzato secondo le specifiche indicate dal soggetto gestore e secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 14 del presente regolamento.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati.

E' fatto obbligo al cittadino o al legale rappresentate dello stabile delle zone individuate per la raccolta con servizio domiciliare "porta a porta" di:

- **ritirare i contenitori necessari**
- utilizzare solo ed esclusivamente i contenitori forniti per l'espletamento del servizio
- custodire i contenitori ricevuti dal Gestore all'interno delle pertinenze dell'immobile;
- esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione, secondo il calendario prestabilito, sulla pubblica via, nella posizione stabilita e concordata con il gestore del servizio;
- ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile e comunque entro e non oltre le 18 ore successive, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Per gli utenti domestici delle abitazioni mono-bifamigliari delle zone servite dal servizio di raccolta domiciliare "porta a porta" è data la possibilità di ritirare i soli contenitori per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e organici (o solo indifferenziata in caso che l'utenza sia dotato di idoneo dispositivo di smaltimento per l'organico) e conferire le altre frazioni in isole appositamente individuate dall'amministrazione sul territorio e chiuse con apposita serratura

Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali ed in particolare nella raccolta dei rifiuti ingombranti.

Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al gestore del servizio il quale fisserà, se possibile, l'appuntamento e le modalità di raccolta.

Il gestore assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

La dislocazione delle "isole di prossimità" viene stabilita dall'Amministrazione comunale per quelle zone di territorio o per quelle utenze che ne possono usufruire. Il conferimento deve avvenire mediante differenziazione del rifiuto e la mancata osservanza dei criteri di differenziazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 43. Gli utenti saranno muniti di apposita chiave per ogni contenitore.

L'Amministrazione comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, pertanto, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.

L'Amministrazione comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, se istituiti, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini. Tali azioni potranno coinvolgere le Associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché gli operatori pubblici e privati del settore.

Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di

¹) integrazioni richieste da ASL 5 Susa prot 25641 del 04/04/2007

formazione degli Amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta

differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti. Successivamente e periodicamente gli utenti dovranno essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 8. TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI

Il Comune effettua obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e individua i seguenti materiali per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata e/o i conferimenti separati di:

- vetro
- carta ed imballaggi in carta e cartone
- contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
- frazione organica
- frazione verde
- metalli (nell'ecocentro di Susa)
- imballaggi e materiali in legno
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
- RAEE : rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche
- rifiuti ingombranti
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
- farmaci scaduti
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
- materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal "fai da te", compresi i pneumatici
- altri rifiuti urbani che presentano problemi nella fase di raccolta.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 9. AMBITO DISCIPLINATO

Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano le modalità di raccolta e di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA

Il servizio è garantito in tutto il territorio comunale.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 7 del presente Regolamento, in conformità alle eventuali disposizioni del Consorzio di Bacino. Pertanto l'Amministrazione comunale provvede a:

- a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata domiciliare e di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi, qualora istituite;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

Con ordinanza del Sindaco, viste le caratteristiche atmosferiche del territorio comunale, il servizio di raccolta rifiuti può essere temporaneamente sospeso (es.: vento forte, nevicate abbondanti ecc.).

ART. 12. COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO.

Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del gestore del servizio, la proprietà e/o l'amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.

I contenitori vengono consegnati dal Gestore in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato nonché periodicamente lavati a cura dell'utenza. Generalmente, salvo casi particolari e concordati con l'Amministrazione comunale e l'Azienda che gestisce il servizio, l'esposizione nei luoghi prestabiliti dall'Ente nei giorni e negli orari concordati deve avvenire a cura degli utenti o degli incaricati da parte degli Amministratori degli stabili. I contenitori devono permanere all'esterno possibilmente solo per il tempo necessario alle operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari comunicati, e comunque non oltre le 18 ore successive se non per causa di forza maggiore.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione comunale ai singoli condomini.

Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori può essere fatto nella proprietà del condominio utilizzando prodotti detergenti e disinfettanti in uno spazio attrezzato per tale attività, dotato di lancia ad acqua a pressione e di uno spazio chiuso almeno da 3 lati con pareti e pavimento perfettamente lisci. Il pavimento dovrà avere opportuna pendenza per la raccolta e lo smaltimento delle acque di lavaggio in uno scarico collegato alla fognatura, tale scarico dovrà essere dotato di

griglia a maglie fini. Tali operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs 626/94 e s.m.i. ²

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Nel caso di "Isole di Prossimità" i contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani saranno dotati di idonei sistemi di chiusura, accessibili dagli utenti autorizzati all'uso mediante apposita chiave fornita dal gestore del servizio. *I predetti contenitori saranno lavati ed igienizzati a cura del gestore del servizio, con cadenza almeno trimestrale, come meglio dettagliato nel disciplinare tecnico attuativo. ³*

Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dall'Amministrazione comunale. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata sul manto stradale, ove previsto dal codice della strada.

Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza il più lontano possibile dalle finestre. Nei casi in cui ciò non fosse logisticamente possibile si deve comunque garantire una distanza di circa metri 7 dalle finestre più vicine.

Va inoltre possibilmente rispettata una distanza di circa metri 15 rispetto ad ingressi di farmacie e di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, gelaterie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e rispetto a ingressi e/o finestre delle rispettive cucine o, comunque, dei rispettivi locali di lavorazione degli alimenti.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di codice della strada, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porre ostacoli in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione comunale o al Gestore del servizio di raccolta idonea richiesta.

MODALITA' DI RACCOLTA RIFIUTI

ART. 13. STAZIONI DI CONFERIMENTO E CENTRI DI RACCOLTA

Le stazioni di conferimento, qualora istituite, ed i centri di raccolta così come definiti nella D.G.R. 93-11429 del 23/12/2003, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e sono disciplinate da apposito Regolamento.

² integrazioni richieste da ASL 5 Susa prot 25641 del 04/04/2007

³ integrazioni richieste da ASL 5 Susa prot 25641 del 04/04/2007

Ogni stazione di conferimento e centro di raccolta devono essere dotati di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

Il personale in servizio presso le stazioni di conferimento e centri di raccolta ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti nel conferimento dei materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti richiedendone di volta in volta il documento d'identità ai fini di verificarne la residenza o domicilio, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.

E' fatto obbligo ai cittadini di conferire presso gli ecocentri attrezzati i materiali inerti provenienti da proprie attività di manutenzione degli stabili utilizzati dai medesimi, secondo le limitazioni stabilite dal Regolamento.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della stazione di conferimento e del centro di raccolta.

E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della stazione di conferimento, qualora istituita, e del centro di raccolta effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e comminare le sanzioni di cui all'43.

Il soggetto gestore della stazione di conferimento e del centro di raccolta deve trasmettere all'Amministrazione comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati.

Annualmente il soggetto titolare della gestione delle stazioni di conferimento e del centro di raccolta, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

ART. 14. CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E ASSIMILATI AGLI URBANI

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Amministrazione comunale.

E' vietato:

- l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata nel presente Regolamento e al di fuori delle modalità, dei giorni e dell'orario indicati;
- immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti;
- immettere le sostanze putrescibili, senza verificare che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori;
- l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
- la cernita dei rifiuti nei contenitori;
- l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti;
- incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
- eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale;

- lo spostamento dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio.

Nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli ex D.Lvo 151/05 ed art. 227, lettera a), D.Lvo 152/06;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

ART. 15. CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici ad esclusione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ex D.Lvo. 151/05, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione e tipologia non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- stazione di conferimento (ecocentro di Susa)
- ritiro su appuntamento

Nel caso di conferimento alle apposite stazioni, si fa riferimento a quanto previsto nell'14.

La consegna presso le stazioni di conferimento è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche.

L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. L'utente dovrà, inoltre, attenersi a quanto stabilito dall'art. 7, comma 9, se la consegna avviene su suolo pubblico.

In alternativa i giorni di erogazione del servizio possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il gestore del servizio. Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori e disperdere liquidi ivi contenuti.

ART. 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., **escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte**) avviene con raccolte

domiciliari e con raccolta stradale, oltre che presso la stazione di conferimento, qualora istituita.

La raccolta domiciliare (porta a porta) riguarda sistemi di conferimento e di raccolta periodici a bordo strada in punti predeterminati dal gestore del servizio in orari e con modalità predefinita mentre i contenitori devono di norma essere detenuti su aree private o presso spazi condominiali. Per la carta devono essere adottate frequenze fisse settimanali o quindicinali. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche o condominiali i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.

Partendo da una frequenza di base settimanale, il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna.

Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici dovranno essere utilizzati i contenitori in plastica domiciliari che verranno forniti in comodato d'uso gratuito al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza .

Tali contenitori dovranno essere posizionati nelle "isole di prossimità", nei punti multiconsegna nonché in aree condominiali e/o private e potranno essere posizionati all'esterno a cura dei proprietari o da incaricati dell'amministratore del condominio solo **nei giorni previsti e negli orari indicati per la raccolta ed esclusivamente se pieni.**

Gli stessi non potranno permanere all'esterno se non per il tempo necessario per le operazioni di raccolta di cui all'art. 12.

In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori per utenze predeterminate e autorizzate.

In sede di definizione del contratto relativo al servizio di raccolta, devono essere definiti degli obiettivi di raccolta differenziata della frazione cartacea, articolati su base annua.

Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il/i gestore/i del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

ART. 17 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

La raccolta differenziata del vetro avviene con raccolte domiciliari ovvero con le altre tipologie di cui all'art. 7, oltre che presso la stazione di conferimento qualora istituita.

La raccolta domiciliare (porta a porta) riguarda sistemi di conferimento e di raccolta periodici in orari e con modalità predefiniti mentre i contenitori devono di norma essere detenuti su aree private o presso spazi condominiali. Devono essere adottate frequenze fisse settimanali o quindicinali.

I cittadini coinvolti nella raccolta domiciliare al fine di controllare "direttamente" la qualità e la pulizia del/dei contenitori e cassonetti assegnatigli, con frequenza dettata dall'eventuale presenza di odori e/o residui, devono provvedere ad effettuare il loro lavaggio con modalità simili a quelle utilizzate per i propri contenitori domestici, con l'uso di prodotti con modeste proprietà detergenti/disinfettanti e con buone capacità biodegradabili.

Nei contenitori è possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREVE, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio), anche lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata (raccolta congiunta).

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine di ogni genere, specchi, schermi di televisori, monitor.

Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro (adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre: vetro, lattine, barattoli - e quelli da non introdurre : ceramica, pietre, plastica ecc.).

E' vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle necessità.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori di vetro e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma riutilizzabili, è previsto il conferimento da parte dell'utente, presso la stazione di conferimento, qualora istituita.

Come indicato in precedenza per le utenze costituite da esercizi pubblici e/o grandi produttori di vetro è prevista la raccolta tramite contenitori dedicati consegnati in comodato d'uso che dovranno essere posizionati su aree private e collocati all'esterno solo nel giorno e negli orari fissati per la raccolta.

ART. 18 . RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE

La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro, mediante le stesse modalità previste all'art. 17, salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.

ART. 19 . RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene per le utenze domestiche e per le piccole attività commerciali ed artigianali tramite idonei sacchi forniti dal gestore.

Per le attività commerciali ed industriali, grandi produttrici di imballaggi in plastica, è possibile la consegna gratuita degli stessi presso l'apposita area attrezzata di conferimento, qualora istituita.

Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori per utenze predeterminate e autorizzate.

ART. 20 . RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. stazione di conferimento, se istituita) da parte:

- delle singole utenze domestiche;
- mediante l'autocompostaggio dei rifiuti organici ed in particolare verdi tramite corsi di formazione ed informazione con l'uso o meno di appositi contenitori (composter);
 - giro verde presso le utenze domestiche, con l'utilizzo di appositi sacchi e con frequenze, modalità e limiti stabiliti dall'Amministrazione comunale e concordati con l'Ente gestore del servizio.

I sacchi da 50 l. conferiti per la raccolta dovranno comunque essere in numero massimo di 3. Le potature dovranno essere poste all'esterno in quantitativo massimo di numero 3 fascine e conferite nel punto stabilito secondo le modalità di cui all'art. 7. Per quantitativi superiori, l'utente dovrà provvedere, a sua cura, al conferimento presso l'ecocentro consortile.

Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

In ogni caso, per il target di utenza potenzialmente interessato, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.

E' vietata la combustione della frazione verde, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di Polizia Rurale.

La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 03-10-2002.

La raccolta avviene con:

RACCOLTA DOMICILIARE

La raccolta da utenze domestiche mediante sistema domiciliare (porta a porta) è effettuata, con l'utilizzo di contenitori condominiali, o l'assegnazione di contenitori specifici per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari.

Il materiale deve essere conferito dall'utenza domestica in sacchetti da inserire negli appositi contenitori.

I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono

stato nonché periodicamente lavati dai proprietari delle abitazioni o da incaricati degli amministratori degli immobili.

I contenitori devono permanere all'esterno possibilmente solo per il tempo necessario alle operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari comunicati.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione comunale ai singoli condomini.

Le utenze grandi produttrici di organico ed in particolare: ristoranti, bar, pizzerie, mense aziendali, negozi di ortofrutta, fiorai, mense scolastiche vengono servite con modalità di tipo domiciliare mediante la consegna ad ogni produttore di uno o più contenitori, dedicati a tale raccolta, che dovranno essere posizionati all'esterno nei giorni di raccolta (in alcuni casi è possibile il ritiro anche all'interno di cortili o aree private facilmente accessibili).

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche e non domestiche è generalmente bisettimanale, a giorni fissi. Qualora si evidenzino inconvenienti igienico-sanitari è facoltà dell'Amministrazione comunale incrementare la frequenza di raccolta nelle aree più densamente abitate.

E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

RACCOLTA PRESSO ISOLE DI PROSSIMITA' E PUNTI MULTICONSEGNA

La raccolta in oggetto dovrà avvenire in appositi contenitori e con modalità analoghe a quelle previste per la raccolta domiciliare.

ART. 22. CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97, le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione comunale, mediante collocazione di contenitori presso centri commerciali, e dislocazione di apposito contenitore presso la stazione di conferimento, qualora istituita.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni, sedi sanitarie ecc..

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dall'Amministrazione comunale con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali e/o le aree attrezzate, se istituite.

ART. 23. CONFERIMENTO E RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE

I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser, e altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, sono conferiti dagli utenti alla stazione di conferimento, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento o con le modalità che verranno comunicate all'atto di avvio di tali nuove raccolte.

ART. 24. CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche vanno conferiti presso la/e stazione/i di conferimento, se istituita, e/o presso l'ecocentro di Susa, secondo i rispettivi regolamenti.

Nel caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ed edilizi in genere, all'atto della DIA deve essere indicato dove saranno conferiti i materiali inerti di risulta.

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere prodotto il certificato di avvenuto smaltimento presso gli impianti autorizzati.

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti in appositi impianti di recupero a spese dei produttori.

ART. 25. CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", da utenze domestiche, devono essere conferiti, presso la stazione di conferimento, se istituita, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento e/o presso l'ecocentro di Susa.

ART. 26. COMPOSTAGGIO DOMESTICO

L'Amministrazione comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex articolo 238 del D.Lgv.152/06, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento, anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

La pratica dell'autocompostaggio è comunque possibile fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai confinanti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

Il Regolamento sulla tassa/tariffa prevederà opportune agevolazioni.

ART. 27. DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorti di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 28. ATTIVITA' NON CONTINUATIVE

Gli Uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea dei locali o aree pubbliche devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.

Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

ART. 29. RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del pubblico servizio, su richiesta dell'Amministrazione comunale.

Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di individuare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

ART. 30. RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

L'Amministrazione comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e in zone a rischio di contaminazione delle acque, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione comunale o dal soggetto gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 e s.m.i. seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.

OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 31. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti, è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di esporre all'esterno della proprietà i contenitori con le varie tipologie di rifiuti secondo modalità e tempi indicati dal gestore del servizio, sempre che non sia stata convenuta, per oggettive ragioni, la collocazione di tali contenitori sul suolo privato o privato di uso pubblico.

Le sostanze putrescibili devono essere immesse negli appositi contenitori avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 32. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di legge di riferimento.

ART. 33. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI EDILI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni di conferimento di cui all'art. 24.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 34. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari; mozziconi di sigarette), ricorrendo eventualmente a proprie spese, a cestini e

contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 35. PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, secondo quanto stabilito nel provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area. L'Amministrazione comunale, d'intesa con il gestore, consegnerà ai titolari della concessione i necessari contenitori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 36. PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico Attuativo.

Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione comunale.

ART. 37. PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 38. DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

E' fatto divieto a chiunque transiti o stazioni su aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione comunale, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

ART. 39. RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

Ai fini del presente articolo vengono individuate distinte situazioni :

a) scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale;

b) scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;

c) scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;

d) accumulo di rifiuti in edifici abitativi;

e) sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

L'Amministrazione comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui al D.Lvo 152/06 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale). Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione comunale verificherà il titolo di proprietà, procedendo come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

Ove gli organi tecnici di vigilanza dell' A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione comunale è tenuta, salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;

- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L. o dalle Forze di Polizia e di pronto intervento, previa apposita ordinanza sindacale, l'Amministrazione comunale procede allo sgombero.

Per la prestazione delle attività di cui ai commi 5 e 6, il Sindaco può procedere in economia, disponendo il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del soggetto che gestisce il servizio di raccolta.

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

NORME FINALI

ART. 40. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza del Sindaco e visto quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lvo 152/06, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 41. CONTROLLI

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della Polizia municipale o da personale appositamente incaricato.

ART. 42. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano, per quanto di specifica competenza, i vigenti regolamenti comunali, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e *le indicazioni di cui alla Circolare Regionale n° 3/ANB/SAN del 25/07/2005*.⁴

ART. 43. SANZIONI

⁴ integrazioni richieste da ASL 5 Susa prot 25641 del 04/04/2007

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma dell' art. 7 bis del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione comunale stessa.

In particolare, tra le norme sanzionatorie si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti, riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione comunale.

• Chiunque immetta nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati :

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.

• Chiunque abitando in una zona servita dal servizio raccolta individuale "porta a porta" che non ritiri i cassonetti necessari per il conferimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00

• Chiunque proceda alla combustione di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

• Chiunque immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

• Chiunque effettui cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori, ovvero presso la stazione di conferimento e le altre strutture di supporto alla raccolta differenziata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro 25,00 a Euro 250,00.

• Chiunque usi impropriamente i contenitori forniti in uso dall'Amministrazione comunale e/o dal gestore del servizio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

• Chiunque danneggi o deturpi i contenitori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

• Chiunque non provveda a ritirare entro il giorno nel quale è stata effettuata la raccolta i contenitori domiciliari è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.

• Chiunque esponga i contenitori o i sacchi per la raccolta differenziata o residua in giorni od orari diversi da quelli previsti per la raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.

• Chiunque esegua scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affigga su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.

• Chiunque tagli o danneggi le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.

• Chiunque imbratti il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.

- Chiunque conferisca tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.
- Chiunque imbratti il suolo pubblico e ad uso pubblico con escrementi di animali è obbligato alla rimozione degli stessi ed è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 24 in merito al conferimento di materiali inerti provenienti da attività edilizie, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 34 in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 250,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 35 in merito alla pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 36 in merito alla pulizia delle aree mercatali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 38 relativamente al divieto di abbandono dei rifiuti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00.
- Per altre violazioni al presente Regolamento compreso l'abbandono delle deiezioni degli animali d'affezione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30,00 a Euro 200,00.

ART. 44. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto ovvero incompatibili.

Allegato A

CRITERI DI ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- essere compresi nell'elenco di cui al comma 2 "Criteri qualitativi" del presente Allegato;
- abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- i rifiuti urbani non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati al comma 3 "Criteri quantitativi" del presente Allegato;
- essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta il raggiungimento pari ad almeno 50% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione;
- i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di recupero e di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente individuati dall'amministrazione;
- i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
- i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.21, comma 2 del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, devono essere rispettati dal Comune e dal Consorzio, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità individuate nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.

I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati al comma 3 del presente Allegato, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio.

Capitolo 1 2 - CRITERI QUALITATIVI

Come previsto dalla D.G.R. n. 47-14763 del 14 Febbraio 2005, i rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che rispettino i CRITERI QUANTITATIVI, di cui al comma 3:

CODICE C.E.R.

02 - RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquicoltura, caccia e pesca
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	Rifiuti metallici
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

03 - RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, CARTA, POLPA, CARTONE, DI PANNELLI E MOBILI

03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 – RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 – RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche fibre artificiali
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 – RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18	Toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 – RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DEL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisici e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	Limature e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	Limature e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	Limature e trucioli di materiali plastici

15 – RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(L'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97 e s.m.i.)

15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 – RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 12	Pastiglie per freni, non contenenti amianto
16 01 17	Materiali ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro

16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06	Batterie ed accumulatori
16 06 04	Batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

17 – RIFIUTI DALLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti

18 – RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01	Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/3
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

20 – RIFIUTI URBANI (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	Carta cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
20 01 38	Legno, non contenente sostanze pericolose
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti

3 - CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei Criteri Generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco di cui al comma 2 " Criteri Qualitativi", possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- Il Comune e il Consorzio, provvedono a quantificare i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/99;
- le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono superare i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate;
- I quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate:

COD. NORM.	DESCRIZIONE	KG/MQ ANNO DESTINATA A SMALTIMENTO	KG/MQ ANNO COMPLESSIVI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50

COD. NORM.	DESCRIZIONE	KG/MQ ANNO DESTINATI A SMALTIMENTO	KG/MQ ANNO COMPLESSIVI
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	3,00	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e di riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali <u>non adibiti</u> ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	5,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree <u>non adibite</u> a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	20,00	50,00

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle

risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali e consortili, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate tenendo conto delle limitazioni previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio comunale, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

Il Consorzio di Bacino, ai sensi delle competenze ad esso attribuite dalla L.R.24/02, organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale.